SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1354)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMEO, BERTONE, BOLDRINI Arrigo, GIOVANNETTI, FERMARIELLO, FEDERICI e PISCITELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1978

Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori ex dipendenti della pubblica Amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. — Le modifiche che con il presente disegno di legge proponiamo vengano apportate alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, rispondono a due esigenze.

La prima deriva dall'ordine del giorno approvato dal Senato nella seduta del 7 febbraio 1974 con il quale, a conclusione della discussione della suddetta legge, si impegnava il Governo « a predisporre tempestivamente un provvedimento inteso ad estendere le disposizioni per la ricostruzione della posizione assicurativa ai fini pensionistici ai lavoratori, pubblici e privati, che siano stati danneggiati per motivi politici e sindacali e che siano esclusi dall'applicazione dei provvedimenti finora emanati in materia» .

La seconda tende ad accogliere la richiesta da più parti avanzata di riaprire i termini per la presentazione delle domande per dar modo di usufruire delle disposizioni previste dalla legge a quei lavoratori che, emigrati o perchè non informati, non hanno potuto inoltrare la domanda entro i tempi previsti. Per quanto riguarda la prima esigenza, occorre solo sottolineare che nell'ordine del giorno approvato dall'Assemblea si esprimeva la volontà unanime dei Gruppi parlamentari di accogliere le richieste di quei lavoratori che, per ragioni diverse, pur essendo stati danneggiati per motivi politici o sindacali restavano esclusi dai provvedimenti in materia. Vi sono lavoratori infatti che pur avendo un rapporto di lavoro precario o con contratto a termine sono stati esclusi per il solo fatto di essere stati alle dipendenze della pubblica amministrazione. La modifica che si propone con l'articolo 1 risponde perciò a questa esigenza e vuole tradurre nel concreto di un provvedimento legislativo la volontà espressa dall'Assemblea.

Con l'articolo 1 si sono altresì voluti estendere i benefici della legge 15 febbraio 1974, n. 36, anche a quel gruppo limitato di dipen-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

denti non di ruolo della pubblica amministrazione che non ha potuto usufruire delle disposizioni di legge perchè la cessazione dal servizio per non rinnovo del contratto si era verificata prima del 1° gennaio 1950, e che così erano stati ingiustamente esclusi dal godimento di un diritto che ad altri nelle stesse condizioni era stato riconosciuto.

Per quanto riguarda la seconda esigenza, come si è già detto, si tratta di far recuperare un diritto attualmente precluso a quei lavoratori che per assenza dal nostro Paese e per mancanza di informazione non hanno potuto richiedere il riconoscimento. Nell'insieme il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra attenzione tende a far recuperare a lavoratori esclusi un beneficio a cui hanno diritto e perciò auspichiamo una rapida approvazione del disegno dil egge.

Con l'articolo 3 infine si indica l'onere finanziario e il capitolo per lo stanziamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, si applicano anche:

1) agli impiegati ed operai non di ruolo dipendenti della pubblica amministrazione che, nel periodo 1° gennaio 1947-31 dicembre 1949, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione;

2) ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966 per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, o a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico.

Art. 2.

La domanda di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, dovrà essere presentata dagli aventi diritto entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine potrà essere presentata domanda anche da parte di chi, avendone diritto in base all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, abbia omesso di presentarla entro il termine di cui all'articolo 5, primo comma, della predetta legge.

Art. 3.

All'onere finanziario di lire 800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nel'esercizio finanziario 1978 si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, « Misure fiscali urgenti », convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.